



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 820

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Piano energetico ambientale provinciale 2021 -2030 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 952 del 11 giugno 2021. Linea strategica 7- Azione M1. Approvazione dello schema di intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie locali per l'estensione della rete di distribuzione del gas naturale nei Comuni non metanizzati.

Il giorno **13 Maggio 2022** ad ore **09:30** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

ASSESSORE

**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica che

L'articolo 14 del d.Lgs. 164/2000 definisce l'attività di distribuzione di gas naturale come attività di servizio pubblico e stabilisce che il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Ai sensi del combinato disposto del predetto articolo 14 e dell'articolo 46-bis del D.L. n. 159/2007, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 222/2007, le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale devono avvenire per ambiti territoriali minimi.

L'articolo 39 della L.P. n. 20/2012 ha previsto che per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione di gas naturale nell'ambito unico provinciale previsto dall'articolo 34, si applica la disciplina statale relativa ai criteri di gara e alla valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione di gas naturale, salvo quanto disposto espressamente dallo stesso articolo. Con deliberazione 26 maggio 2014, n. 832, la Giunta provinciale ha individuato l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE) quale soggetto cui spetta curare la fase preparatoria e propedeutica allo svolgimento della gara, incluse le attività eventualmente delegate dai comuni dell'ambito, nonché ogni rapporto con il gestore subentrante ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.M. n. 226/2011.

Con riferimento all'estensione delle reti, la stazione appaltante è tenuta a redigere il documento guida d'ambito che verrà pubblicato in gara in base al quale i concorrenti potranno presentare – come elemento dell'offerta – i propri piani di estensione delle reti del gas sia nei comuni dove il servizio è già svolto, sia in quelli sprovvisti; ciò sulla base della programmazione dello sviluppo del servizio pubblico di distribuzione del gas che ciascun Comune è tenuto ad effettuare per il proprio territorio.

A fronte delle interlocuzioni tecniche intervenute con i Comuni non metanizzati interessati all'estensione della rete, APRIE ha svolto le verifiche di fattibilità tecnico-economica degli interventi tenendo conto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 9 del D.M. n. 226/2011 e s.m., di quanto stabilito dalla deliberazione n. 570/2019/R/GAS dall'Autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente (ARERA) in termini di analisi costi benefici e di condizioni di obbligatorietà per gli interventi di nuove reti gas, nonché di quanto previsto dal comma 4 bis nell'art. 23 del d.lgs. n. 164/2000 (inserito dall'art. 114 ter del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 - convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) a favore dei comuni montani, in zona climatica "F" di cui al d.P.R. n. 412/1993.

Dall'analisi è emerso che gli interventi di estensione possono essere inseriti nel bando di gara solo come interventi facoltativi a carico del gestore d'ambito. In ogni caso l'ARERA è tenuta

a riconoscere nel sistema tariffario gli investimenti per realizzare nuove reti gas nei Comuni montani siti in zona climatica F, come la quasi totalità dei Comuni interessati dal nuovo servizio. Ciò consente, da un lato, di incentivare lo sviluppo degli investimenti privati da parte di operatori specializzati, e, dall'altro, di ammortare sul lungo periodo i costi in modo perequato nelle tariffe applicate agli utenti finali gas del macroambito Nord Orientale. Anche a fronte di tale previsione, risulta che l'effettiva estensione della rete del gas nei comuni non metanizzati potrà esser definita solo in base all'offerta che il futuro operatore si impegnerà a realizzare nell'arco della durata della concessione (12 anni).

Il Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP 2021-2030), approvato con deliberazione della Giunta Provinciale 11 giugno 2021, n. 952 ha previsto alla linea strategica 7 - cod. M1, che *“la previsione di estensione del servizio di distribuzione del gas nei comuni non metanizzati, da declinare nell'ambito delle previsioni della gara per l'assegnazione del servizio nell'ambito unico provinciale, sarà valutata all'interno di un'apposita Intesa tra PAT e Consiglio delle autonomie locali.”*

A riguardo, tenuto conto che i Comuni interessati al servizio di distribuzione del gas naturale hanno adottato specifiche deliberazioni con le quali hanno istituito il servizio nel proprio territorio subordinatamente all'esito della procedura di gara, si ritiene ora opportuno che l'intesa prevista dal PEAP 2021-2030 definisca dei principi in base ai quali la Stazione appaltante si potrà orientare per fare in modo che i piani di sviluppo delle reti gas, proposti dagli offerenti in sede di gara d'ambito, siano direzionati verso una diffusa estensione delle reti di distribuzione di nuova costruzione nei comuni ad oggi privi del servizio. Detti principi, unitamente alla lista dei comuni interessati indicati nell'allegato A allo schema di intesa, sono oggetto dello schema di intesa tra la Provincia autonoma di Trento e il Consiglio delle autonomie locali che si propone di approvare con la presente deliberazione.

Dato atto di come lo schema di intesa, sia stato inviato per l'opportuno esame al Consiglio delle Autonomie Locali, che nella seduta di data 27 aprile 2022, ha approvato il testo, nella forma che si allega alla presente deliberazione.

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri dei servizi di staff ai sensi della deliberazione di Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016.

Ritenuto di approvare, in quanto ritenuto congruo ed opportuno, lo schema di intesa tra la Provincia autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale 11/06/2021, n. 952.
- vista la legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali) ed in particolare l'articolo 9, commi 1 e 2;
- vista la nota del Consiglio delle autonomie locali di data.....;
- visti i pareri delle strutture di staff di cui alla deliberazione n. 6 del 2016;
- a voti unanimi, espressi secondo i modi di legge,

### DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di intesa tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali, che costituisce allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, in attuazione di quanto previsto dal Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP 2021-2030), approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 952 di data 11.06.2021. (linea strategica 7 - cod. M1);
2. di autorizzare il Presidente della Provincia, o suo delegato, alla sottoscrizione dell'intesa di cui al punto 1, anche apportando eventuali modifiche tecniche a carattere non sostanziale ritenute più opportune;
3. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 11:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 SCHEMA INTESA GAS CAL

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Luca Comper

## **INTESA AI SENSI DELLA LINEA STRATEGICA 7 – AZIONE M1 DEL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE PROVINCIALE 2021 -2030**

Tra il Consiglio delle Autonomie Locali, rappresentato da ..

e la Provincia Autonoma di Trento , rappresentata da ....

Premesso che,

il Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP 2021-2030), approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 952 di data 11.06.2021, ha previsto quale azione programmatica della Linea Strategica 7 – Estensione Rete di distribuzione del Metano – che la previsione di estensione del servizio di distribuzione del gas nei comuni non metanizzati, da declinare nell'ambito delle previsioni della gara per l'assegnazione del servizio nell'ambito unico provinciale, debba essere valutata all'interno di un'apposita intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, che svolge le funzioni di stazione appaltante, e il Consiglio delle Autonomie Locali.

Ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.M. n. 226/2011 e s.m. le condizioni minime di sviluppo per la programmazione delle nuove reti della distribuzione nel contesto della gara per l'affidamento del servizio dell'ambito unico provinciale di cui all'art. 34 L.P. n. 20/2012 devono essere tali da consentire l'equilibrio economico e finanziario del gestore e devono essere giustificati da un'analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere.

L'Autorità di regolazione dell'energia, le reti e l'ambiente (ARERA) con la deliberazione n. 570/2019/R/GAS, ha disposto alle stazioni appaltanti di fissare, per i comuni disagiati, una soglia pari a 25 m/pdr entro cui gli interventi di estensione possono essere richiesti nel bando di gara quali interventi obbligatori a carico del gestore d'ambito mentre gli interventi, che superano tale valore la soglia, e che contemporaneamente presentano una positiva analisi costi benefici lato consumatori, possono essere inseriti nel bando di gara quali interventi facoltativi. Conseguentemente non è possibile obbligare il vincitore della gara ad estendere la rete in tutte le zone proposte dai Comuni.

Ai sensi dell'art. 114 ter del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 - convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 - che ha inserito il comma 4 bis nell'art. 23 del D.Lgs. 164/2000, l'ARERA è tenuta in ogni caso a riconoscere nel sistema tariffario gli investimenti per realizzare nuove reti gas nei Comuni montani siti in zona climatica F di cui al d.P.R. n. 412/1993, come la quasi totalità dei Comuni interessati dal nuovo servizio. Ciò consente, da un lato, di incentivare lo sviluppo degli investimenti privati da parte di operatori specializzati, e, dall'altro, di ammortare sul lungo periodo i costi in modo perequato nelle tariffe applicate agli utenti finali gas del macroambito Nord Orientale. Anche a fronte di tale previsione, ne risulta che l'effettiva estensione della rete del gas nei comuni non metanizzati potrà esser definita solo in base all'offerta che il futuro operatore si impegnerà a realizzare nell'arco della durata della concessione (12 anni).

Subordinatamente all'esito della procedura di gara, i Comuni privi del servizio di distribuzione del gas naturale (comuni non metanizzati) indicati nell'allegato A) hanno adottato specifiche deliberazioni con le quali hanno istituito il servizio di distribuzione del gas naturale nel proprio territorio, mentre i Comuni dove il servizio è già istituito (comuni metanizzati) hanno identificato il perimetro di riferimento dei nuovi nuclei urbani da servire.

Al fine di promuovere la costruzione di nuove reti gas nei territori dei comuni non metanizzati è opportuno definire nel bando di gara per l'affidamento del servizio d'ambito criteri premianti, ove possibile e nei limiti consentiti dal D.M. n. 226/2011, per incentivare i nuovi impianti nei comuni non metanizzati rispetto alle estensioni nei comuni già dotati del servizio;

si ritiene opportuno prevedere nel bando di gara d'ambito dei criteri premianti per la valutazione dei progetti di nuova metanizzazione nei Comuni non metanizzati, che rispettino i seguenti principi:

A) UGUAGLIANZA TRA COMUNI NON METANIZZATI: si ritiene opportuno adottare un principio di imparzialità tra i comuni non metanizzati da servire, indipendentemente dal costo da sostenere per la realizzazione degli impianti di distribuzione del gas.

B) COMPLETAMENTO VALLATA - si ritiene opportuno adottare un criterio di premialità per quelle proposte progettuali che estendano il servizio di distribuzione del gas nella maggior parte dei comuni facenti parte di un unico aggregato di vallata. Nell'allegato A sono indicati i comuni appartenenti a ciascun intervento aggregato di vallata.

C) IMPIANTO PER PIU' COMUNI: vengono premiate quelle proposte progettuali che intendono realizzare un unico impianto di distribuzione posto a servizio di più comuni rispetto ad impianti posti a servizio di un singolo comune.

Inoltre si ritiene opportuno introdurre il seguente principio:

D) COMPLETAMENTO COMUNE: vengono premiate quelle proposte progettuali che estendano il servizio di distribuzione del gas all'interno di tutte le località/abitati/frazioni indicate nei documenti guida comunali.

Merita inoltre considerare che per l'effettiva realizzazione delle estensioni delle reti di distribuzione del gas nei comuni non metanizzati, si rende necessaria la costruzione di tubazioni adduttrici (feeder) in alta pressione nelle tratte Tione-Pinzolo di Retragas S.r.l. e Cles-Dimaro/Folgarida di Gasdotti Alpini S.r.l., individuate da ultimo nel Decreto direttoriale Direzione Generale Infrastruttura e Sicurezza del Ministero della Transizione Ecologica di data 17.02.2022.

Inoltre, dato che lo stesso Decreto ha sospeso e rinviato al prossimo aggiornamento della rete di trasporto le tratte:

- "Tratta tr.tn.004/Tione-Pinzolo", "Tratta tr.tn.003/Madrucio-Tione", "Tratta tr.tn.005/Pinzolo-M. Campiglio", "Tratta tr.tn.0010/Dimaro-M. Campiglio", "Tratta tr.tn.001/Trento-Vallelaghi" "Tratta tr.tn.006/Mezzolombardo-Cles", presentati dalla Società di Trasporto Gasdotti Alpini Srl;
- "Trasp\_Seg3/Vestone-Casto-Mura-Valgiudicarie" (Comuni di Bleggio superiore, Borgo Lares, Comano Terme, Tione di Trento, Pinzolo), presentati dalla Società di Trasporto Retragas S.r.l.",

e che alcune di queste potrebbero essere oggetto della gara per la distribuzione d'ambito, si ritiene opportuno, anche in ragione di assicurare stabilità, sicurezza e ridondanza al sistema di approvvigionamento, tener conto delle previsioni dei Piani di Sviluppo Decennali della rete regionale di trasporto del gas avanzate da alcuni operatori. Per questo motivo, qualora la proposta di realizzazione delle predette adduttrici previste anche nei Piani di trasporto 2021-2030, sia approvata dal MITE, tali tubazioni non saranno poste a carico del futuro gestore della distribuzione in quanto già a carico del trasportatore.

Ciò premesso e considerato, si esprime la seguente intesa:

1. si condividono le premesse che costituiscono parte integrante della presente intesa.
2. si conviene che la rete di distribuzione del gas naturale possa essere estesa ai comuni, elencati nell'allegato A alla presente intesa nei quali il gestore d'ambito opererà il servizio di nuova istituzione;
3. si prende atto che nei Comuni di cui al punto 2 non sarà possibile prevedere l'obbligo di estensione della rete di distribuzione da parte del nuovo gestore d'ambito.

4. si condivide l'esigenza di inserire nei bandi di gara per la scelta del gestore dell'ATEM criteri premianti, ove possibile e nei limiti consentiti dal D.M. n. 226/2011, perseguendo i principi citati in premessa;
5. si dà atto che l'effettiva realizzazione delle estensioni delle reti di distribuzione resta correlata alle previsioni di sviluppo della rete regionale dei gasdotti di trasporto del gas previsti nei Piani di Sviluppo Decennali, cosicché in caso di approvazione, tali gasdotti non saranno a carico del futuro gestore della distribuzione in quanto già a carico del trasportatore.

Trento, ...

Per il Consiglio delle autonomie locali

.....

Per la Provincia autonoma di Trento

....

Allegato A

ELENCO DEI COMUNI NON METANIZZATI

Interventi aggregati di vallata	Interventi sui singoli comuni
<p><u>Aggregato Val di Sole – Val di Non (3ª sponda)</u></p> <p>Impianto 1: CIS, LIVO, BRESIMO, NOVELLA, CALDES (solo alcune frazioni)</p> <p>Impianto 2: CAVIZZANA, CALDES (capol. e alcune fraz.), TERZOLAS, RABBI</p> <p>Impianto 3: MALE', CROVIANA</p> <p>Impianto 4: DIMARO, COMMEZZADURA, MEZZANA, PELLIZZANO (solo frazioni montane), OSSANA, PEIO (solo alcune frazioni), VERMIGLIO</p> <p>Impianto 5: FOLGARIDA</p>	<p>(<i>Val di Fiemme Fassa</i>) CAVALESE (solo fraz. Masi) CANAZEI</p> <p>(<i>Val del Chiese</i>) CASTEL CONDINO</p> <p>(<i>Val d'Adige</i>) CIMONE GARNIGA TERME</p> <p>(<i>Val Lagarina</i>) RONZO CHIENIS</p>
<p><u>Aggregato Val Rendena</u></p> <p>Impianto 1 : PORTE RENDENA, PELUGO</p> <p>Impianto 2: SPIAZZO</p> <p>Impianto 3: BOCENAGO, STREMO, CADERZONE TERME</p> <p>Impianto 4: MASSIMENO, GIUSTINO, CARISOLO, PINZOLO (compresa fraz. Campiglio), TREVILLE (Campiglio)</p>	<p>(<i>Alto Garda</i>) DRENA</p> <p>(<i>Val dei Mocheni</i>) SANT'ORSOLA TERME</p> <p>(<i>Valsugana</i>) RONCHI VALSUGANA</p>
<p><u>Aggregato Giudicarie esteriori</u></p> <p>BLEGGIO SUPERIORE</p> <p>COMANO</p> <p>FIAVE'</p> <p>STENICO</p> <p>SAN LORENZO DORSINO</p>	<p>(<i>Altopiano Paganella</i>) MOLVENO</p> <p>(<i>Val di Non</i>) SFRUZ TON (alcune frazioni)</p>